



COMUNE DI BICCARI

Provincia di Foggia

P. IVA 00361640717

SETTORE AFFARI GENERALI

C.F. 82000390714

Piazza Municipio, 1 – 71032 Biccari tel.0881591007 Fax 0881591173 e-mail:urp.affgen@comune.biccari.fg.it

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO

CAPITOLATO D'ONERI

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale di Biccari. La concessione riguarda l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, se richiesti, ivi compresa la fornitura e la messa in opera di lampade e relativi porta lampade, la gestione del servizio, la fornitura di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di erogazione dell'energia all'interno del cimitero e degli impianti votivi nelle cappelle, nelle tombe di famiglia, dei loculi, delle nicchie cinerarie, degli ossari ed in altri punti eventualmente indicati dal Comune, nonché la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze e quanto altro previsto nel presente capitolato. La concessione riguarda altresì la gestione degli attuali impianti già esistenti e manutenzione ordinaria dell'attuale rete di erogazione dell'energia.

Il Concessionario è obbligato ad applicare le tariffe determinate dall'Amministrazione comunale. I compiti e gli oneri connessi alla riscossione delle tariffe dagli utenti sono a totale carico del concessionario.

Il valore della concessione, stimato per l'intero periodo, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 50/2016 è di €/annuo 13.234,40 oltre IVA. VALORE PRESUNTO NETTO DELLA CONCESSIONE: € 39.703,20 ovvero: n. lampade presunte circa 1.420 x € 9,32 (canone annuo di abbonamento per l'adesione al servizio) x 3 anni, oltre IVA ai sensi di legge;

Risultano ininfluenti, per la determinazione del valore della concessione, visto il trend negativo i contributi per nuovi allacci.

Importo posto a base di gara al rialzo: 20% del canone annuo spettante al Comune. L'appalto sarà aggiudicato al concorrente disposto ad offrire il maggior corrispettivo di concessione, espresso in termini percentuali IN AUMENTO, da riconoscere al Comune applicabile sui canoni di abbonamento riscossi in ciascun anno di cui all'art.14 del capitolato, con il limite che tale offerta non potrà essere inferiore al 20% dei canoni suddetti.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e s. m. e i. a Ditta regolarmente iscritta alla CCIAA, in possesso di professionalità ed adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica, in grado di garantire pienamente il soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e decoro, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula del contratto. Allo scadere della concessione tutti i materiali e gli impianti messi in opera dal concessionario, si riterranno ammortizzati con proventi di gestione e passeranno di diritto in proprietà assoluta al Comune, senza

corresponsione alcuna di indennizzo o riscatto.

Gli impianti dovranno essere consegnati in perfetto stato di efficienza.

Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza dell'attuale contratto, la procedura per l'affidamento del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo appaltatore non abbia assunto effettivamente l'esercizio, l'attuale affidatario è tenuto a prestare servizio fino alla comunicazione del comune di effettivo insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza alle condizioni contrattuali dell'appalto cessato. Tale proroga sarà oggetto di specifico atto formale da parte dell'organo competente del Comune.

ARTICOLO 3 IMPIANTI ESISTENTI

Gli impianti con tutte le relative apparecchiature elettriche verranno trasferiti, nello stato in cui si trovano, al concessionario al quale spetta l'obbligo di procedere alla ristrutturazione ed adeguamento, laddove necessarie, secondo le norme vigenti in materia, entro e non oltre 12 mesi dalla consegna degli stessi.

Della consegna degli impianti verrà redatto apposito verbale.

Il Comune non risponde per eventuali danni agli allacciamenti recati nella periodica esumazione, estumulazione delle salme ed ogni operazione effettuata dal personale addetto del Comune.

ARTICOLO 4 AMPLIAMENTI E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI

Nel caso di ampliamenti o ristrutturazioni delle opere cimiteriali l'esecuzione dei nuovi impianti dovrà essere effettuata dal concessionario a sue spese, senza nulla pretendere dal Comune. I nuovi impianti dovranno essere preventivamente approvati dall'ufficio tecnico comunale e rispettare le vigenti norme in materia. I progetti comunali di ampliamento prevederanno già la posa in opera di canalizzazioni vuote in cui successivamente inserire i cavi dell'illuminazione votiva. Il concessionario potrà estendere gli impianti alle tombe di famiglie, loculi, nicchie cinerarie, ossari ed eventuali altri punti attualmente non dotati di impianto, nel rispetto delle condizioni di cui al primo periodo del presente articolo.

ARTICOLO 5 COLLAUDI

Gli eventuali nuovi complessi ampliamenti e ristrutturazioni degli impianti saranno collaudati di volta in volta sempre entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Il concessionario dovrà ottenere tutte le certificazioni richieste dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 6 REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI

I lavori di allacciamento saranno eseguiti dal concessionario, che risponde verso il Comune di danni arrecati a terzi e si impegna ad osservare le norme che verranno impartite dall'ufficio tecnico comunale. La tensione di distribuzione dell'energia elettrica sarà di 220 V per i rami principali, per i rami secondari sarà compresa tra i 12 V ed i 24 V.

Le nuove linee di distribuzione devono essere previste entro tubazioni in PVC preferibilmente interrate e raccordate entro appositi pozzetti, mentre quelle all'esterno tramite scatole stagne di derivazione.

Le derivazioni alle lampade dovranno essere eseguite a regola d'arte e le lampade stesse montate sugli appositi portalampade. Per le linee esistenti si dovrà prevedere, in caso di rifacimento o manutenzione straordinaria, quanto sopra previsto.

In ogni caso, tutti i componenti utilizzati negli impianti elettrici devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI che sono applicabili.

In caso di linee sotterranee interessate da fosse di inumazione, dovranno essere deviate e/o ripristinate lungo i percorsi di camminamento, sentito l'ufficio tecnico comunale.

Ogni nuovo impianto dovrà essere realizzato in base ai dettami della L. 46/90, del D.M. 37/08, del D.P.R. 447/91 e delle norme C.E.I. in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori, seguendo in particolare le prescrizioni dei fascicoli 64-8, 23-51 e 96-2, per quanto di competenza.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il servizio oggetto di concessione è riferito alla gestione di tutti gli impianti di illuminazione cimiteriale votiva, presenti e futuri, delle sepolture private al coperto ed allo scoperto delle tombe, cellette ossario e loculi, ed alle leggi vigenti in materia. La concessione comprende anche l'installazione di nuove lampade votive a richiesta dei privati interessati.

2. La titolarità e il costo delle forniture dell'energia elettrica rimane a carico della ditta concessionaria, unitamente a tutti gli oneri di voltura dal precedente concessionario. Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica all'Ente erogatore ed a sottoscrivere il relativo contratto. L'onere di voltura di tale forniture è a completo carico del concessionario del servizio. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.

3. Il Comune rimane altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario entrante e il concessionaria uscente, per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora sollevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento e/o indennizzo.

4. Sono ad esclusivo carico della ditta concessionaria tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi allacci ed impianti da installare, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e l'esecuzione dei lavori murari di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso ed alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'esatto adempimento del servizio.

5. Il Comune non assume impegno di imporre, ad alcun titolo e causa, il servizio di illuminazione votiva ai concessionari di aree cimiteriali o di tombe, cellette ossario e loculi, che rimangono pertanto liberi di addivenire o meno, sotto la loro responsabilità, alla stipulazione dei contratti con il concessionario del servizio di illuminazione votiva.

6. Ogni parte degli impianti deve essere conforme alle norme CEI vigenti per materiali, componenti e modalità d'installazione.

7. Il concessionario accetta gli attuali allacciamenti alla rete elettrica esistente, nello stato di fatto in cui si trovano senza vantare in future alcunché.

8. Sarà onere del Concessionario:

a) curare a proprie spese la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l'impianto compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate, e compresi i tratti di linea interferenti con le parti murarie del cimitero che dovessero essere rifatte;

b) fornire energia elettrica per l'illuminazione votiva delle tombe a chiunque ne faccia domanda;

c) servirsi di personale idoneo, di ottime qualità morali, educato e rispettoso, sia verso il pubblico che verso il personale preposto al cimitero. Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario e dovrà essere giudicato idoneo dall'Amministrazione, che, per comprovati motivi, avrà la facoltà di chiederne in qualsiasi momento la sostituzione;

d) provvedere a proprie spese all'allacciamento degli impianti al fornitore di energia elettrica, ed a tutti gli oneri correlati o comunque derivanti;

e) lo sgombero, a propria cura e spese, dei materiali e macerie di risulta conseguenti a lavori di riparazione o allacciamenti, ed al ripristino manufatti o strutture oggetto d'intervento. Per tutti i lavori che il Concessionario andrà ad eseguire è tenuto al ripristino delle cose che venissero danneggiate dai propri incaricati;

- f) curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, fatte salve quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni etc.;
- g) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva entro un massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, fatta di propria iniziativa, su segnalazione degli utenti o dell'Amministrazione Comunale delle lampadine fulminate, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;
- h) segnalare con idonea tecnica il tracciato degli impianti al fine di evitare eventuali danneggiamenti causati involontariamente dal gestore del servizio cimiteriale nello svolgimento delle prestazioni funerarie.
- i) dare esecuzione ai nuovi allacciamenti richiesti entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta da parte del privato, ovvero nel minor tempo indicato dai concorrenti in sede di offerta;
- l) effettuare l'inizio del servizio anche nelle more di sottoscrizione del contratto;
- m) esercitare ogni assidua e continua sorveglianza dell'operato del proprio personale mentre presta il servizio oggetto del presente capitolato, ed in particolare sarà tenuto a rispettare e far rispettare la normativa introdotta in materia di sicurezza sul lavoro.
- n) comunicare all'Amministrazione, alla sottoscrizione del contratto e comunque prima della data di inizio lavori, il nome del responsabile dei lavori.
- o) la verifica annuale dei valori di resistenza di terra per le parti di circuito con tensione di alimentazione pari a 220 V., ai sensi della normativa vigente, unitamente al controllo delle componenti dell'impianto di terra provvedendo alla sostituzione e al ripristino di tutte le parti che non garantissero la continuità dei collegamenti;
- p) consegnare al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in formato elettronico (file Excel) sottoscritto digitalmente dal titolare della concessione, la banca dati relativa agli utenti dell'anno precedente. A semplice richiesta dell'Amministrazione, inoltre, il Concessionario dovrà fornire tutti i dati statistici che in qualsiasi momento vengano richiesti su servizi e riscossioni contemplati dal presente capitolato.

La gestione inoltre comporterà per il Concessionario i seguenti oneri:

- a) l'illuminazione gratuita con lampade idonee della camera mortuaria, della cappella del cimitero, dell'ufficio del custode e delle stanze del personale di servizio, oltre alla illuminazione gratuita delle tombe dei caduti in guerra e dei personaggi illustri o benemeriti individuati dal Comune;
- b) l'invio delle lettere e dei bollettini per il versamento del canone sul conto dedicato intestato al Comune di Biccari.

Il concessionario è tenuto ad osservare le norme di sicurezza, i regolamenti Comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura della presente Concessione.

In particolare, è tenuto ad osservare quanto disposto con:

- a) Il Decreto Legislativo n. 50/2016 come integrato dal D. Lgs. n.56/2017 e s. m. e i. ;
- b) Il Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/08 "Norme per la Sicurezza degli Impianti";
- c) Il Decreto Ministeriale n° 81 del 09 Aprile 2008 "Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- d) L. n° 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) le norme, nessuna eccettuata od esclusa, emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano C.E.I. in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
- d) il Decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il concessionario dovrà:

1. depositare presso l'ufficio tecnico comunale gli elaborati esecutivi (planimetrie e schemi elettrici) degli impianti esistenti e degli eventuali nuovi impianti realizzati, con i dati tecnici, dati di tarature, istruzione per la messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature e

- norme di manutenzione, provvedendo a tenere aggiornati tali elaborati;
2. realizzare i lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti esistenti, laddove necessari, di eventuali nuovi impianti e di allacciamento a perfetta regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo ed ai manufatti esistenti;
 3. tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno a persone e cose che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione; il comune resta comunque estraneo alle responsabilità fra il concessionario e gli utenti, i fornitori, i prestatori d'opera ed i terzi in genere;
 4. sgomberare completamente, nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamenti degli impianti, entro 7 giorni dal certificato di ultimazione, il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'appaltatore;
 5. curare a proprie spese la perfetta manutenzione di tutto l'impianto, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire energia elettrica per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le disposizioni e soddisfi alle condizioni e obblighi specificati nel contratto di abbonamento per gli utenti;
 6. osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente capitolato e nel contratto di abbonamento, nonché il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria;
 7. servirsi di idoneo personale con adeguate qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico sia verso il personale preposto al cimitero, con facoltà del comune di pretendere l'allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplina e per poca riguardosa condotta verso il pubblico e verso il personale preposto al cimitero;
 8. curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come lavori, incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni;
 9. provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, non oltre i tre giorni, delle lampadine fulminate, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;
 10. provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli interventi agli impianti;
 11. assicurare una reperibilità telefonica a disposizione degli utenti, per gli adempimenti di cui sopra;
 12. effettuare una ricognizione iniziale delle utenze esistenti;
 13. tenere aggiornato l'elenco delle utenze; dall'elenco dovranno risultare almeno i seguenti dati:
 - titolare del contratto di illuminazione votiva;
 - individuazione del luogo dell'utenza;
 - individuazione del defunto dedicatario dell'utenza;
 - date di attivazione e scadenza dell'utenza;
 14. fornire al comune tale elenco entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 8 DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario svolgerà il servizio con le seguenti garanzie:

- a) personale non autorizzato dal concessionario non potrà assolutamente riparare gli impianti;
- b) l'ufficio tecnico comunale si impegna ad avvertire il concessionario prima dell'inizio di eventuali lavori nel cimitero, al fine di evitare possibili danni agli impianti;
- c) il Comune deve prevedere nei contratti di appalto di lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari

Servizio illuminazione votiva Comune di Biccari –Capitolato d'oneri

5

o di ampliamenti del cimitero, l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di cooperare con il concessionario al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva.

ARTICOLO 9 MEZZI E PERSONALE PER EFFETTUARE IL SERVIZIO - RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Il servizio dovrà essere effettuato con puntualità e cura, con attrezzature, materiali ed utensili forniti dalla ditta concessionaria.

Le attrezzature ed i mezzi d'opera che saranno impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso ed adeguati, sia qualitativamente che numericamente, agli interventi da eseguire. In particolare le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza, con obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

Il concessionario dovrà prestare altresì l'assistenza con proprio personale ai collaudi ed ai sopralluoghi delle autorità competenti.

Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze operatori sufficienti per garantire ed assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato. Il personale dovrà indossare indumenti di lavoro con contrassegno della ditta e cartellino di riconoscimento ben esposti. Il personale dovrà tenere un comportamento confacente alla natura del servizio e del luogo, nello spirito delle norme del regolamento comunale dei servizi cimiteriali.

È facoltà dell'Amministrazione richiedere l'allontanamento dei dipendenti che avessero una condotta non riguardevole nei confronti del pubblico o che dimostrino una persistente incapacità nel compimento del servizio.

Il Comune è estraneo ai rapporti instaurati dalla concessionaria con i propri dipendenti e/o incaricati. Tuttavia il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la zona e per il tempo nel quale si svolgono i lavori di cui al presente capitolato.

Il concessionario si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In caso di accertata inadempienza agli obblighi suddetti il Comune inviterà il concessionario all'osservanza di quanto sopra stabilito e nel caso, dopo aver reiterato l'invito a mezzo raccomandata A/R o pec, assegnando un congruo termine, si accerterà il persistere dell'inadempimento denunciato si procederà alla risoluzione del contratto di concessione.

ARTICOLO 10 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E CONTRATTO DI ABBONAMENTO

Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, gli utenti devono presentare apposita domanda completa di pagamento del contributo di allacciamento e del primo canone previsto su modulo fornito dal Comune/concessionario/gestore; quest'ultimo si riserva di dare corso alla domanda subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

La durata minima del contratto è di un anno, a decorrere, per la prima volta, dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda e sempre dopo il versamento del contributo di allacciamento, fino al 31 dicembre.

La durata si intende prorogata alla sua scadenza, di anno in anno, se l'utente non ne avrà data disdetta mediante comunicazione scritta entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31

dicembre dell'anno solare successive. L'anno, per il servizio di illuminazione votiva nel cimitero, a prescindere dalla data di inizio e fine della concessione, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Il contratto è concluso di diritto in caso di spostamento della salma. Le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento.

A titolo di corrispettivo, così come previsto dall'art.2 bis del decreto fiscale 193/2016 e dall'art. 13, comma 4 decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, gli utenti verseranno al Comune su apposito conto dedicato, gli importi delle tariffe relative al servizio e/o alle operazioni richieste, così come fissati dal Comune di Biccari e risultanti dalla gara. Tali importi sono da intendersi al netto dell'IVA di legge e sono da considerarsi compensativi di ogni onere diretto ed indiretto a carico della ditta.

Nell'eventualità che l'utente risulti insolubile o irreperibile o altro, si procederà a sospendere il servizio senza alcun diritto dell'abbonato di pretendere rimborsi o danni. Per tale motivo gli utenti sono tenuti a comunicare al Comune eventuali cambiamenti di indirizzo e di generalità delle persone tenute al pagamento del canone di abbonamento annuale.

È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere gli impianti, eseguire gli attacchi abusivamente, cedere o subaffittare la corrente o fare quanto possa in qualunque modo portare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva qualunque azione civile e penale, rimanendo in facoltà del Concessionario di interrompere anche il servizio.

Il ripristino della corrente, tolta per disdetta, morosità o danno causati dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di riattivazione.

Il versamento della quota di primo allacciamento dà diritto a: conduzione dell'energia elettrica con tensione di sicurezza nel punto prescelto dall'utente, installazione di speciale portalampada provvedendo ad adattare eventuali bronzi esistenti, fornitura di relativa lampadina con esclusione di ogni e qualunque opera decorativa ed artistica.

ARTICOLO 11 DURATA DELL'ABBONAMENTO

La durata minima dell'abbonamento è di anni 1 (uno), a decorrere dal primo giorno del mese successivo al versamento del contributo di allacciamento. L'abbonamento si intenderà alla scadenza rinnovo di anno in anno, per tacito consenso, a meno che l'abbonato non abbia dato disdetta almeno un mese prima della scadenza con lettura raccomandata diretta al concessionario.

ARTICOLO 12 CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

L'abbonato verserà anticipatamente, una tantum, per le spese di esecuzione dell'impianto e per l'adduzione della corrente alla tomba un contributo determinato nelle seguenti misure, fissate con delibera di G.C. n. 151 del 3.12.2009 ed aggiornate all'attualità:

€ 5,39 oltre I.V.A. per ogni allacciamento lampade votive perenni dovuto da ogni nuova utenza rispetto a quelle esistenti all'inizio del rapporto;

€ 1,69 oltre IVA per ogni riallaccio;

€ 1,69 oltre IVA per nolo/die lampade occasionali;

Il contributo di allacciamento e di riallaccio è dovuto da ogni nuova utenza rispetto a quelle esistenti all'inizio del rapporto.

Il canone di abbonamento annuo per l'accensione continua è stabilito in € 9,32 oltre IVA per ogni punto luminoso e, quindi, in € 11,37.

Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori di sterro e reinterro, di apertura e chiusura di opere murarie e di adattamento e fornitura del conduttore elettrico. I lavori di carattere straordinario di marmista, pittore e decoratore, sono a carico dell'abbonato.

La misura del contributo potrà essere rivista annualmente secondo l'andamento degli indici ISTAT e dovrà essere comunicata ogni variazione al Comune a cura del concessionario.

ARTICOLO 13 DIVIETO DI VARIAZIONE IMPIANTO

E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque altra azione civile o penale rimanendo in facoltà del concessionario.

ARTICOLO 14 CANONE DI ABBONAMENTO

Il canone di abbonamento annuo per l'accensione continua è stabilito in €9,32 oltre IVA per ogni punto luminoso.

Nel canone di abbonamento sono comprese le tasse governative e comunali di energia elettrica, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine, il consumo di energia elettrica; sono escluse l'I.V.A. e le spese postali di domicilio che andranno aggiunte al canone nonché le spese di incasso a carico dell'utente.

Il canone potrà essere rivisto annualmente secondo l'andamento degli indici ISTAT.

ARTICOLO 15 PAGAMENTI E MOROSITA'

A titolo di corrispettivo, gli utenti verseranno al Comune su apposito conto dedicato gli importi delle tariffe relative al servizio e/o alle operazioni richieste.

Il Concessionario, d'intesa con gli uffici comunali, effettuerà i controlli sulle riscossioni e sui pagamenti effettuati sul conto dedicato del Comune al quale è riconosciuta la percentuale in aumento offerta in sede di gara applicabile sui canoni di abbonamento.

Il pagamento dei servizi resi dalla ditta sarà disposto con cadenza bimestrale entro gg.10 dalla data di presentazione del documento fiscale con apposita determina nel rispetto delle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari; la ditta aggiudicataria rinuncia ad eventuali richieste di interessi di mora in caso di liquidazione sino ad un massimo di gg.30 dalla presentazione della fattura.

Al Concessionario competono una tantum gli introiti per il contributo di primo allacciamento ed altresì i canoni di abbonamento ad esso dovuti dagli utenti, validi per tutta la durata contrattuale.

Il versamento della quota di primo allacciamento dà diritto a: conduzione dell'energia elettrica con tensione di sicurezza nel punto prescelto dall'utente, installazione di speciale portalampada provvedendo ad adattare eventuali bronzi esistenti, fornitura di relativa lampadina con esclusione di ogni e qualunque opera decorativa ed artistica.

ARTICOLO 16 SPESE DI MODIFICA IMPIANTO

Per qualunque modificazione richiesta dall'abbonato ad un impianto già esistente, le spese saranno a carico dell'abbonato medesimo.

ARTICOLO 17 REVISIONE TARIFFARIA

Il canone di abbonamento ed il contributo di allacciamento saranno aggiornati annualmente sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati in Italia, calcolati dall'ISTAT, previa richiesta del concessionario da presentare al Comune entro il mese di ottobre.

L'aggiornamento decorrerà dal 1° gennaio di ogni anno, con inizio dal 1° gennaio successivo al primo anno di appalto, con riferimento alla variazione ISTAT dell'anno precedente, calcolata con riferimento al mese di ottobre.

ARTICOLO 18 FORNITURE GRATUITE

Il concessionario si impegna a farsi carico di ogni onere e spese inerenti il consumo di energia elettrica messa a disposizione del Comune per l'illuminazione interna del cimitero. Ogni ulteriore attacco non effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale è vietato. Sono altresì vietati attacchi da parte di imprese edili ed artigiani.

ARTICOLO 19 CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Il corrispettivo dovuto alla ditta, sarà saldato bimestralmente su presentazione di fattura riportante le prestazioni ed i servizi resi, in ragione della percentuale offerta.

Con i suddetti corrispettivi, la ditta si intende interamente compensata per il servizio oggetto dell'affidamento, senza diritto alcuno a nuovi e/o maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata del contratto.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le somme dovute dagli utenti.

La ditta sarà informata di ogni sopravvenuta modifica alle tariffe del servizio, che il Comune determinasse nelle forme di legge.

Per i servizi che esulano dall'ambito della concessione la ditta ha il diritto di fornire le prestazioni richieste in regime di libera concorrenza, fatte salve sempre le eventuali autorizzazioni previste. In tali casi la ditta avrà sempre l'obbligo di preavvertire l'utente del suo diritto di scelta.

Importo posto a base di gara al rialzo: 20% del canone annuo spettante al Comune. L'appalto sarà aggiudicato al concorrente disposto ad offrire il maggior corrispettivo di concessione, espresso in termini percentuali **IN AUMENTO**, da riconoscere al Comune applicabile sui canoni di abbonamento riscossi in ciascun anno di cui all'art.14 del capitolato, con il limite che tale offerta non potrà essere inferiore al 20% dei canoni suddetti.

ARTICOLO 20 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Nel corso dell'esecuzione del servizio, il concessionario è obbligato ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del personale impiegato ai sensi del D.lgs. 81/2008. In particolare, il concessionario dovrà trasmettere a questo Comune, entro 30 giorni dall'entrata in servizio copia della "Valutazione generale dei rischi", comprensiva degli aspetti legati alle attività svolte: rischio chimico, rischio rumore, rischio biologico, rischio vibrazioni, relativa alle attività lavorative svolte presso i cimiteri comunali.

La circoscrizione delle zone di lavoro interessate ai lavori di manutenzione ed estensione degli impianti dovranno essere precedute dalla consegna al Comune di un Piano Operativo per la Sicurezza che tenga conto dei rischi connessi alle lavorazioni e alle possibili interferenze con altre imprese presenti al momento nell'area cimiteriale.

Al concessionario, nell'esercizio delle proprie attività, rimangono in capo tutte le responsabilità civili e penali, oltre che contabili, fiscali, assicurative e previdenziali.

In ragione di ciò il concessionario solleva il Comune concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose derivante dall'uso proprio ed improprio o violazione delle norme di sicurezza, prevenzione, igiene ecc.

Il Concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose nei recinti del cimitero comunale in dipendenza dell'impianto elettrico da esso installato o avuto in consegna in caso di subentro e relativi accessori.

Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali tutti, da ogni responsabilità verso terzi, sia dai danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti di materiali o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi. Resta fermo l'obbligo per il concessionario di tenere indenne il Comune da ogni risarcimento anche per danni che eccedano l'importo assicurato.

Ai fini di cui al presente articolo, l'aggiudicatario dovrà produrre, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del d.lgs. 50/2016, adeguata polizza assicurativa aziendale R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) per tutti i danni a persone o cose, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti l'attività oggetto di concessione derivanti da comportamenti del proprio personale o del malfunzionamento degli impianti in gestione per l'intera vigenza contrattuale. La somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto di concessione.

Il massimale deve essere pari a 500.000 euro.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa al competente Ufficio al momento della sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 21 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere ad altri la concessione, né concedere la stessa in sub-concessione.

ARTICOLO 22 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A causa dell'inadempienza anche parziale del presente capitolato saranno applicate le seguenti penali:

- a. per ogni domanda di utenza per la quale non venga eseguito l'allacciamento alla rete entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto, €30,00 per ogni giorno di ritardo;
- b. per ogni lampada spenta e non riattivata entro 7 giorni, €3,00 per ogni giorno di ritardo;
- c. interruzione nell'erogazione di energia elettrica non dipendente a forza maggiore o mancanza di corrente, €3,00 per ogni giorno di ritardo.

Le multe verranno versate alla Tesoreria Comunale contestualmente al canone annuale.

Il Comune si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio per ogni altra azione di rivalsa in presenza di danni, qualora si accertino le seguenti condizioni:

1. abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
2. comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
3. mancata consegna, entro i termini previsti dall'art.7, dell'elenco aggiornato degli utenti;
4. inosservanza di uno o più impegni assunti verso il comune;
5. quanto vengano ceduti ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, i diritti e obblighi inerenti al contratto di concessione;
6. richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti dal presente capitolato;
7. per ogni altra grave inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art.1453 del codice civile.

ARTICOLO 23
REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' sempre in facoltà del Comune procedere alla revoca della concessione nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interessi pubblico che hanno determinato il rilascio della concessione stessa. Con la risoluzione del contratto il Comune diviene proprietario degli impianti con facoltà di assicurare il servizio nei modi che riterrà più opportuni.

ARTICOLO 24
CAUZIONE

A garanzia degli obblighi contrattuali il concessionario è tenuto a prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale mediante polizza fidejussoria rilasciata da compagnia assicurativa o altro istituto autorizzato.

ARTICOLO 25
POLIZZA ASSICURATIVA

E' fatto obbligo al concessionario di provvedere alle assicurazioni per le responsabilità civili verso terzi per danni a persone o cose, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti il servizio, con massimali non inferiori ad €. 500.000,00 per l'intera vigenza contrattuale

ARTICOLO 26
CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'amministrazione comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale competente per territorio.

ARTICOLO 27
SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti la stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché tasse ed imposte di ogni genere.

ARTICOLO 28
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizione contenute nel codice civile.

**SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER
ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE E CONDIZIONI IN ESSO CONTENUTE.**

Il sottoscritto.....
nella sua qualità di
(specificare: titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, mandatario ecc...)
della.....

DICHIARA

di aver preso visione del presente Capitolato d'Oneri, che restituisce firmato per accettazione di tutte le clausole e condizioni in esso contenute

Luogo e data

Timbro e Firma
